



CITTÀ DI AVERSA

PROVINCIA DI CASERTA

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE CONSULTE DI SETTORE

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 60 del 25 luglio 1997

Preso d'atto dal CO.RE.CO. il 15 gennaio 1998 (Prot.2401/AA.II.).

Integrato con delibera del Consiglio Comunale n. 10 del 26 marzo 2003.

CAPO I
PROMOZIONE DEGLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE DIRITTI DELLE ASSOCIAZIONI - LE CONSULTE

ART. 1

Il presente regolamento stabilisce le norme organizzative che permettono alle organizzazioni di volontariato e di associazioni che perseguono fini senza scopo di lucro di accedere alle strutture ed ai servizi comunali ed essere consultate dal Comune nell'ambito delle attività che coinvolgono i loro interessi.

ART. 2

Le consultazioni del Comune delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni avvengono attraverso le Consulte di settore.

Le Consulte concretizzano la rappresentanza di tutti quelli organismi e quelle persone che, localmente, hanno una approfondita conoscenza in determinati campi di attività, al fine di integrare ed arricchire le proposte degli organi amministrativi del Comune con l'apporto di competenze specifiche. Esse sono lo strumento di collocamento diretto fra la società e gli organi di governo locale.

ART. 3

Il Consiglio comunale, a norma della lettera "f" dell'art.32, secondo comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142, sentite le Consulte di settore, determina i criteri e le modalità per l'affidamento dei servizi pubblici o di attività mediante convenzione.

ART. 4

Il Sindaco, in relazione alle sue attribuzioni, di cui all'art.36, 3° comma della legge 142/90, coordina gli orari degli esercizi commerciali e dei pubblici esercizi, previa audizione di una Consulta permanente formata dai rappresentanti delle associazioni dei commercianti e degli utenti

ART. 5

Alle Consulte sono attribuite, nei rispettivi settori di competenza, le seguenti funzioni:

- a) emissioni di pareri consultivi richiesti dagli organi dell'Amministrazione comunale;
- b) emissioni di raccomandazioni e proposte relative ad attività, ai servizi e agli atti del Comune.

Le raccomandazioni e le proposte sono attivate per iniziativa autonoma delle Consulte.

Le consulte, inoltre, nei settori di loro specifico interesse possono proporre interrogazioni ed interpellanze al Sindaco.

CAPO II
NORME GENERALI SUL FUNZIONAMENTO DELLE CONSULTE DI SETTORE

ART. 6

E' istituito, presso la Segreteria Generale del Comune, l'albo delle organizzazioni e delle associazioni operanti nei settori di competenza delle Consulte di settore.

Per essere iscritte all'albo nel settore di competenza le organizzazioni di volontariato e le associazioni devono essere costituite con * atto notarile e la domanda di iscrizione può essere presentata dopo sei mesi dalla data dell'atto di costituzione. Alla domanda di iscrizione deve essere allegato l'atto costitutivo e lo statuto dell'associazione.

Le rappresentanze locali di organizzazioni ed associazioni costituite a livello nazionale devono allegare alla domanda di iscrizione lo statuto dell'organizzazione e dell'associazione nazionale ed il certificato di iscrizione alla stessa della rappresentanza locale, certificato che dovrà essere presentato ogni anno.

L'iscrizione nell'albo di settore avviene nel momento in cui è presentato il certificato di iscrizione all'associazione nazionale.

Le organizzazioni e le associazioni devono comunicare alla Segreteria Generale del Comune le variazioni apportate nei loro statuti e l'eventuale loro scioglimento.

Le iscrizioni o cancellazioni sono approvate con deliberazione del Consiglio Comunale ai sensi dell'art.6 dello Statuto.

Le associazioni iscritte all'albo acquisiscono il diritto di essere invitate all'assemblea delle associazioni convocate dalle Consulte o dall'Amministrazione comunale.

ART.7

I pareri consultivi alle Consulte da parte degli organi dell'Amministrazione comunale, debbono essere a questa rimessi entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

In caso di urgenza, l'Amministrazione può stabilire termini di tempo più restrittivi.

Trascorsi i termini di cui ai due precedenti commi, senza che sia stato espresso il parere richiesto, l'organo è legittimato a provvedere.

ART.8

La richiesta del parere, da parte degli organi dell'Amministrazione comunale, avviene nei seguenti casi:

- a) regolamenti comunali relativi alle attività e al funzionamento dei servizi che rientrano nei settori di attività delle singole Consulte e quanto previsto dall'art.36-comma terzo- della Legge 8 giugno 1990, n. 142;
- b) singoli investimenti riguardanti settori di competenza delle singole Consulte;
- c) convenzioni relative alla gestione di impianti e servizi nei settori di competenza delle singole Consulte;
- d) deliberazioni concernenti le tariffe per l'uso degli impianti e delle attrezzature relative ai settori di competenza delle Consulte.

ART.9

E' fatto obbligo, a ciascuna Consulta, di convocare pubblicamente l'assemblea delle associazioni iscritte all'albo di cui al precedente art.6.

L'assemblea dovrà essere convocata almeno due volte l'anno.

Più Consulte possono decidere di riunirsi tra loro quando debbono trattare argomenti di comune interesse.

ART.10

Tutti i pareri, le proposte e le raccomandazioni emessi dalle Consulte, nonché i verbali delle Assemblee di cui al precedente art.9, possono essere trasmessi al

Sindaco per il successivo inoltra agli organi dell'Amministrazione comunale competenti, i quali comunicano alle Consulte le determinazioni conseguentemente adottate nelle proposte formulate.

Ciascuna consulta comunicherà alle associazioni iscritte le proposte presentate ed i provvedimenti adottati sulle stesse da parte dell'Amministrazione.

ART.11

Le Consulte possono richiedere di avvalersi della collaborazione di tecnici o esperti interni ed esterni all'Amministrazione comunale.

Le funzioni di Segretario di ogni Consulta, appositamente individuato dal responsabile del settore di riferimento, sono svolte da un dipendente del Comune scelto tra il personale con almeno la quinta qualifica funzionale, che assiste alle riunioni delle Consulte, redige il verbale e segue l'attività in tutte le manifestazioni.

Il Comune destina sedi e uffici in stabili di sua proprietà, opportunamente attrezzati, all'attività delle Consulte.

Gli atti delle Consulte sono conservati, a cura dei rispettivi Segretari, presso i suddetti locali.

ART.12

Ciascun componente delle Consulte ha diritto di prendere visione degli atti del Comune, relativi al proprio settore di competenza, senza le vigenti disposizioni di legge e lo statuto comunale.

ART.13

Le Consulte di settore sono costituite con deliberazione del Consiglio comunale e restano in carica quattro anni.

ART.14

Il Consiglio e la Giunta comunale hanno la facoltà di convocare l'assemblea delle singole Consulte quando lo ritengano necessario.

La Giunta comunale convoca annualmente ciascuna Consulta per discutere circa la programmazione annuale dei diversi settori di competenza delle Consulte.

ART.15

Per la validità delle sedute delle Consulte è necessaria la presenza di almeno la metà dei loro componenti in prima convocazione e di almeno $\frac{1}{4}$ dei componenti, in seconda convocazione, Quest'ultima dovrà avvenire almeno 24 ore dopo la prima convocazione.

Nel caso che un componente dovesse risultare assente, senza giustificato motivo, per più di tre sedute, il Presidente della Consulta è implicitamente autorizzato a richiedere all'Associazione che lo ha designato la surrogazione di detto componente.

CAPO III

LA CONSULTA DELL'AMBIENTE

ART.16

La Consulta dell'ambiente è un organo consultivo, di partecipazione, espressione delle associazioni ecologiche, ambientaliste, della protezione civile, e dei consumatori che ha lo scopo di suggerire programmi di intervento tesi a rendere atti-

vo il rapporto tra conoscenza ed uso dei beni ambientali, tra sviluppo, integrità dell'ecosistema, gestione rigorosa delle risorse e risparmio energetico, tra qualità dei consumi e diritti degli utenti-consumatori anche nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 22, 23 e 36 -comma terzo- della legge 8 giugno 1990, n. 142.

ART.17

Principale compito della Consulta è di affrontare le problematiche legate alla salvaguardia e alla valorizzazione del sistema ambientale naturale e urbano, di valutare la compatibilità' degli interventi nel territorio per la tutela dell'ambiente e per contribuire ad una regolazione dei tempi della città' nell'interesse dell'utente consumatore.

ART.18

La Consulta promuove iniziative tendenti a diffondere la conoscenza delle problematiche dell'ambiente ed a favorire lo sviluppo del volontariato nei settori della vigilanza ecologica, della protezione civile

ART.19

Gli organi dell'Amministrazione comunale competenti, ogni qualvolta debbono adottare una decisione che comporti provvedimenti e/o iniziative di cui al precedente art.17 richiedono il preventivo parere della Consulta, che è reso nei termini di cui al precedente art.17.

ART.20

La Consulta dell'ambiente è composta dai seguenti membri così individuati:

- a) dagli Assessori competenti per settori;
- b) dai Consiglieri comunali delle commissioni consiliari competenti per settore;
- c) da un rappresentante per ciascuna delle associazioni ecologiche ed ambientaliste e della protezione civile, riconosciute a livello nazionale, iscritte all'albo del Comune, designato dalla rispettiva associazione;
- d) da 2 rappresentanti delle locali associazioni, iscritte all'albo del Comune per il settore ambiente, designato dall'assemblea delle stesse associazioni.

Gli assessori competenti per settore e i consiglieri comunali delle commissioni consiliari competenti per settore intervengono nella discussione senza diritto di voto, e la loro presenza non contribuisce al raggiungimento del numero per la validità' della seduta

ART.21

La Consulta elegge, nel suo seno, a maggioranza di voti, un Presidente tra coloro che non siano membri del Consiglio comunale.

ART.22

Il Presidente convoca e presiede le riunioni della Consulta e firma i verbali delle riunioni, unitamente al Segretario.

ART.23

La Consulta viene convocata almeno ogni 4 mesi e tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario. Potrà essere convocata, altresì, su richiesta motivata di almeno $\frac{1}{4}$ dei suoi componenti o su richiesta del Consiglio o della Giunta comunale.

CAPO IV LA CONSULTA DELLA CULTURA

ART.24

La Consulta della cultura è un organo consultivo, di partecipazione, espressione delle associazioni di settore e del tempo libero, nonché di personalità della cultura che, per loro esperienza e competenza, possano offrire un proprio contributo di idee per la programmazione delle attività culturali del Comune.

ART.25

La Consulta viene convocata dalla Giunta comunale almeno una volta l'anno per contribuire all'elaborazione del programma annuale delle attività culturali e del tempo libero, con particolare riferimento alla programmazione relativa fra l'altro, alle attività musicali, letterarie, teatrali, cinematografiche ed espositive.

ART.26

La Consulta della Cultura è composta dai seguenti membri così individuati:

- a) dagli Assessori competenti per settore;
 - b) dai Consiglieri comunali delle Commissioni consiliari competenti per settore;
 - c) da un rappresentante per ciascuno dei settori della cultura e del tempo libero espresso dalle associazioni culturali e del tempo libero presenti nel Comune;
 - d) da singole personalità di spicco od esperti della musica, del teatro, della cinematografia, della letteratura e delle arti figurative invitati a farne parte;
 - e) da un dirigente scolastico e da uno studente designati dal Distretto scolastico.
- Gli Assessori competenti per settore ed i Consiglieri comunali delle Commissioni competenti per settore partecipano alla discussione senza diritto di voto, e la loro presenza non contribuisce al raggiungimento del numero per la validità della seduta.

ART.27

La Consulta elegge, nel suo seno, a maggioranza di voti, un Presidente tra coloro che non siano membri del Consiglio comunale.

Il Presidente convoca e presiede le riunioni della Consulta e firma i verbali delle riunioni unitamente al Segretario

ART.28

La Consulta viene convocata almeno ogni 4 mesi e ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario.

Potrà' essere convocata, altresì, su richiesta motivata di almeno ¼ dei suoi componenti o su richiesta del Consiglio o della Giunta comunale.

CAPO V LA CONSULTA DELLO SPORT

ART.29

La Consulta comunale per lo Sport è un organo consultivo di partecipazione, espressione delle associazioni e federazioni sportive, degli enti di promozione sportiva che operano nel territorio comunale e del delegato locale del CONI.

ART.30

Con la costituzione della Consulta dello Sport, l'Amministrazione comunale persegue l'obiettivo di dare voce alle numerose associazioni sportive che sono sorte e si sono notevolmente sviluppate arricchendo in tal modo le proprie capacità con la competenza specifica degli operatori dello sport agonistico e amatoriale.

ART.31

La Consulta dello Sport è composta dai seguenti membri, così individuati:

- a) dall'Assessore competente per settore;
- b) dai Consiglieri comunali delle Commissioni consiliari competenti per settore;
- c) da un membro per ciascuna Federazione sportiva nazionale riconosciuta dal CONI presente sul territorio e designato dalle medesime;
- d) da un membro per ogni Ente di promozione sportiva riconosciuto a livello nazionale designato dal medesimo;
- e) dal delegato locale del CONI .

Gli Assessori competenti per settore e i Consiglieri comunali delle commissioni competenti per settore partecipano alla discussione senza diritto di voto, e la loro presenza non contribuisce al raggiungimento del numero per la validità della seduta.

ART.32

La Consulta elegge, nel suo seno, a maggioranza di voti, un Presidente tra coloro che non siano membri del Consiglio comunale.

Il Presidente convoca e presiede le riunioni della Consulta e firma i verbali delle riunioni unitamente al Segretario.

ART.33

La Consulta viene convocata almeno ogni 4 mesi e ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario.

Potrà' essere convocata, altresì, su richiesta motivata di almeno ¼ dei suoi componenti o su richiesta del Consiglio o della Giunta comunale.

CAPO VI

LA CONSULTA DEL VOLONTARIATO

ART.34

La Consulta del volontariato è un organo consultivo di partecipazione, espressione delle diverse associazioni del volontariato e dei singoli cittadini che intendono prestare la loro opera, gratuitamente, in attività socialmente utili, con particolare riferimento ai settori in cui operano i pubblici servizi.

La Consulta del volontariato è, inoltre, strumento dell'Ente Locale per la promozione, la valorizzazione e il potenziamento del volontariato, nonché per il coordinamento delle risorse umane impegnate nel lavoro volontario prestato per attività socio-assistenziali e sanitarie.

ART.35

L'Albo delle associazioni del volontariato è istituito presso la Segreteria Generale del Comune al quale vengono iscritte di diritto tutte le associazioni del volontariato presenti nel territorio comunale.

Sono iscritti in un apposita sezione dell'Albo anche i singoli cittadini o nuclei familiari che intendono prestare la propria opera, gratuitamente, per attività socialmente utili.

ART.36

La Consulta del volontariato è composta dai seguenti membri:

- a) dagli Assessori competenti per settore;
- b) dai Consiglieri comunali delle commissioni consiliari competenti per settore;
- c) da un rappresentante per ciascuna delle associazioni iscritte all'albo di cui al precedente articolo;
- d) da 2 rappresentanti dei cittadini o dei nuclei familiari iscritti all'albo di cui al precedente articolo, designato dall'Assemblea dei medesimi.

Gli Assessori competenti per settore e i Consiglieri comunali delle commissioni competente per settore partecipano alla discussione senza diritto di voto, e la loro presenza non contribuisce al raggiungimento del numero per la validità della seduta.

ART.37

La Consulta elegge, nel suo seno, a maggioranza di voti, un Presidente tra coloro che non siano membri del Consiglio comunale.

Il Presidente convoca e presiede le riunioni della Consulta e firma i verbali delle riunioni unitamente al Segretario.

ART.38

La Consulta viene convocata almeno ogni 4 mesi e ogni volta che il presidente lo ritenga necessario.

Potrà' essere convocata, altresì, su richiesta motivata di almeno $\frac{1}{4}$ dei suoi componenti o su richiesta del Consiglio o della Giunta comunale.

CAPO VII

CONSULTA PER LA PROMOZIONE DEI DIRITTI DEI PORTATORI DI HANDICAPS

ART.39

Riconoscendo ai problemi legati all'handicap grande rilevanza sociale, è istituita la Consulta per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate quale organo consultivo di partecipazione alla promozione ed alla attuazione dei compiti assegnati in merito ai Comuni dalla Legge 104/92 e dalle Leggi Regionali.

ART.40

La Consulta è, inoltre, strumento dell'Ente locale per sensibilizzare la comunità locale al riconoscimento dei diritti, dei bisogni, e della dignità della persona con handicap

ART.41

La Consulta promuove iniziative per l'informazione e l'educazione sanitaria della popolazione sulle cause, conseguenze e prevenzione dell'handicap

ART.42

L'albo delle associazioni per i problemi dei portatori di handicaps è istituito presso la Segreteria Generale del Comune al quale vengono iscritte di diritto tutte le associazioni presenti nel territorio comunale che operano a favore delle persone con handicaps.

Sono iscritti in un'apposita sezione dell'albo anche i singoli cittadini o nuclei familiari che intendono prestare la propria opera, gratuitamente, a favore delle persone con handicaps.

ART.43

La Consulta del volontariato è composta dai seguenti membri;

- a) dagli Assessori competenti per settore;
- b) dai Consiglieri comunali delle commissioni consiliari competenti per settore;
- c) da un rappresentante per ciascuna delle associazioni iscritte all'Albo di cui al precedente articolo;
- d) da un rappresentante dei cittadini o dei nuclei familiari iscritti all'Albo di cui al precedente articolo, designato dall'assemblea dei medesimi;
- e) da un rappresentante dei gruppi di lavoro per l'integrazione scolastica, scelto dall'assemblea dei medesimi;
- f) da un rappresentante di nomina dell'A.S.L., scelto tra i responsabili per i problemi dell'handicap.

Gli Assessori competenti per settore e i Consiglieri comunali delle commissioni competenti per settore partecipano alla discussione senza diritto di voto, e la presenza non contribuisce al raggiungimento del numero per la validità' della seduta.

ART.44

La Consulta elegge, nel suo seno, a maggioranza di voti, un Presidente tra coloro che non siano membri del Consiglio comunale.

Il Presidente convoca e presiede le riunioni della Consulta e firma i verbali delle riunioni unitamente al Segretario.

ART.45

La Consulta viene convocata almeno ogni 4 mesi e ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario.

Potrà' essere convocata, altresì, su richiesta motivata di almeno ¼ dei suoi componenti o su richiesta del Consiglio o della Giunta Comunale.

CAPO VIII

CONSULTA PER LA PROMOZIONE DEI DIRITTI CIVILI

Art.46

La Consulta per la promozione dei diritti civili è un organo consultivo di partecipazione, espressione delle diverse associazioni del volontariato che intendono prestare la loro opera, gratuitamente, in attività per la promozione dell'impegno civile, tutela e promozione dei diritti umani.

La Consulta per la promozione dei diritti civili è, inoltre, strumento dell'Amministrazione comunale per la valorizzazione ed il potenziamento del volontariato, nonché per il coordinamento delle risorse umane impegnate nel lavoro volontario.

ART.47

La Consulta per la promozione dei diritti civili è composta dai seguenti membri:

- a) dagli Assessori competenti per settore;
- b) dai Consiglieri comunali componenti delle Commissioni consiliari competenti per settore;
- c) da un rappresentante per ciascuna delle associazioni iscritte all'Albo di cui al precedente articolo;

Gli Assessori competenti per settore e i Consiglieri comunali delle commissioni competenti per settore partecipano alla discussione senza diritto di voto, e la loro presenza non contribuisce al raggiungimento del numero per la validità della seduta.

ART.48

La Consulta elegge, nel suo seno, a maggioranza di voti, un Presidente tra coloro che non siano membri del Consiglio comunale.

Il Presidente convoca e presiede le riunioni della Consulta e firma i verbali delle riunioni unitamente al Segretario.

ART.49

La Consulta viene convocata almeno ogni 4 mesi e ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario.

Potrà essere convocata, altresì, su richiesta motivata di almeno $\frac{1}{4}$ dei suoi componenti o su richiesta del Consiglio o della Giunta comunale.

CAPO IX

LA CONSULTA DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

Art.50

La Consulta dell'economia e del lavoro è un organo consultivo, di partecipazione, espressione delle categorie, delle organizzazioni sindacali, degli esponenti locali del mondo produttivo, economico e professionale, nonché di persone che, per loro specifica competenza, possano offrire un proprio contributo di idee all'individuazione degli obiettivi programmatici e delle scelte operative del Comune.

ART. 51

Gli organi dell'Amministrazione comunale competenti richiedono il parere preventivo della Consulta ogni qualvolta debbono decidere su programmi generali o piani riguardanti settori industriali, artigianali, turistici, dell'agricoltura, del commercio o del settore terziario in genere.

Tale parere è esteso anche alle decisioni relative ad investimenti e a progetti specifici, riguardanti uno o più settori di attività economica.

ART.52

La Consulta dell'economia e del lavoro è composta dai seguenti membri così individuati:

- a) dagli Assessori competenti per settore;
- b) dai Consiglieri delle commissioni consiliari competenti per settore;

- c) da un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni sindacali, riconosciute nelle contrattazioni nazionali e presenti sul territorio comunale, designato dalle medesime;
- d) da un rappresentante per ciascuna delle associazioni di categoria presenti nel Comune dei settori industria, artigianato, commercio, agricoltura, cooperazione;
- e) da un rappresentante per ciascun ordine professionale degli agronomi, commercialisti, architetti, ingegneri designato dai medesimi;
- f) dal Direttore dell'Ufficio di collocamento

Gli Assessori competenti per settore e i Consiglieri comunali delle commissioni competenti per settore partecipano alla discussione senza diritto di voto, e la loro presenza non contribuisce al raggiungimento del numero per la validità della seduta.

ART.53

La Consulta elegge, nel suo seno, a maggioranza di voti, un Presidente tra coloro che non siano membri del Consiglio comunale.

Il Presidente convoca e presiede le riunioni della Consulta e firma i verbali delle riunioni unitamente al Segretario.

ART.54

La Consulta viene convocata almeno ogni 4 mesi e ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario.

Potrà' essere convocata, altresì, su richiesta motivata di almeno ¼ dei suoi componenti o su richiesta del Consiglio o della Giunta comunale.

CAPO X

LA CONSULTA PERMANENTE SCOLASTICA

ART.55

La Consulta permanente scolastica (C.p.s.) è un Organo consultivo e propositivo di partecipazione, espressione del sistema scolastico cittadino.

ART.56

Con la costituzione della C.p.s. l'Amministrazione comunale persegue l'obiettivo di migliorare l'efficienza e l'efficacia del sistema scolastico comunale e di rafforzare la condivisione dei valori e delle regole, la solidarietà e lo spirito di appartenenza alla comunità locale.

ART.57

La Consulta permanente scolastica è composta dai seguenti membri:

- Assessore competente per settore,
- consiglieri comunali della commissione competente per settore,
- dirigenti scolastici delle Scuole materne, elementari e medie,
- rappresentati dei genitori (max 2 persone per ogni Istituto scolastico) presenti nei consigli scolastici.

ART.58

La Consulta elegge nel suo seno, a maggioranza di voti: un Presidente ed un Segretario.

Il Presidente convoca e presiede la riunione della Consulta e firma i verbali delle riunioni unitamente al Segretario.

La C.p.s. è convocata almeno una volta al mese a cura del Presidente.

Potrà essere convocata altresì su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti o su richiesta del Consiglio comunale o dell'Assessore competente.

ART.59

La Consulta, a richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti, è aperta alla partecipazione di tecnici e/o esperti nel settore didattico formativo in grado di fornire ogni più utile apporto al fine.

CAPO XI DISPOSIZIONI FINALI

ART.60

Il presente regolamento entra in vigore dopo il favorevole esame di legittimità del Comitato regionale di controllo, in conformità a quanto dispone l'art.17, comma 33, della Legge 15/05/1997, n. 127.

Il Sindaco provvede a dar notizia ai cittadini dell'istituzione delle Consulte di settore, dell'attivazione presso la Segreteria Generale del Comune dell'Albo delle associazioni operanti nei settori di competenza delle consulte e delle modalità di iscrizione così come previsto dall'art.6 del presente regolamento.

L'efficacia del Regolamento va subordinata alla intervenuta seconda pubblicazione, giusta disposizione statutaria dell'art.3 delle disposizioni transitorie e finali.